

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 47

—

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ACCAME, BALZAMO, ACHILLI, DI VAGNO, COLUCCI,
FELISETTI, MAGNANI NOYA MARIA, SALADINO,
SALVATORE, CICCHITTO, MANCINI GIACOMO**

Presentata il 20 giugno 1979

Modifiche al codice penale militare di pace

ONOREVOLI COLLEGHI! — In una recentissima decisione (n. 16 del 1978), la Corte costituzionale, nel dichiarare inammissibile la richiesta di *referendum* abrogativo nei confronti dell'ordinamento giudiziario militare e, per quel che qui interessa, del codice penale militare di pace rilevava — come è, del resto, osservazione comune e più volte espressa in sede politica ed in sede dottrinale e giurisprudenziale — che « l'adeguamento della giurisdizione militare ai fondamentali principi informativi della giurisdizione comune tarda da oltre un trentennio ». Per converso, in questi ultimi anni i problemi attinenti alla vita militare, in genere, e, in particolare, alle sue strutture, ai principi che ne regolano le manifestazioni collettive o quelle del singolo militare, hanno sempre più intensamente richiamato l'attenzione sulla urgente necessità di procedere a quelle revisioni e riqualificazioni che finora, purtroppo, non hanno avuto luogo.

Mentre sono già allo studio, in varie sedi, schemi di proposte per la riforma organica dell'ordinamento giudiziario militare e del codice penale militare di pace (proprio per quella unitarietà ed inscindibilità di contenuto normativo che la stessa Corte ha rilevato), si ritiene opportuno proporre all'approvazione della Camera una ristretta serie di modifiche che hanno lo scopo, da un lato, di preparare il terreno all'anzidetta opera di riforma globale e, dall'altro, di tenere conto che è già in corso di elaborazione (dopo l'approvazione data dal Senato) la legge sui principi della disciplina militare. Parrebbe, infatti, politicamente assurdo e giuridicamente irrazionale, procedere ad una profonda modifica, ad esempio, dell'ordinamento giudiziario militare e lasciare in vita, fino alla approvazione di un nuovo codice di pace, alcune delle norme più criticabili o più discutibili di questo. L'urgenza viene, altresì, suggerita non solo da specifiche esigenze dello speciale settore normativo, ma anche dalla

opportunità di avviare un più stretto coordinamento con la legislazione penale comune, nei casi in cui non sia razionalmente giustificata da obiettive diversità di situazioni disciplinate.

I proponenti confidano che le manifestazioni di interesse e gli impegni più volte assunti da varie parti politiche nei confronti dei problemi sostanziali e processuali della giustizia militare rendano possibile una sollecita approvazione della normativa proposta, che potrà utilmente arricchirsi e perfezionarsi con il contributo dei vari gruppi parlamentari.

* * *

Le direttive sulle quali muovono le urgenti proposte di riforma sono essenzialmente tre:

1) umanizzazione della pena militare, e nella fattispecie penale, per ricondurle, per quanto possibile, allo spirito informatore della nuova disciplina militare e a limiti non esorbitanti rispetto a quelli del diritto penale comune;

2) principio di eguaglianza all'interno della vita militare, con conseguente abolizione di discriminazioni odiose e prive di ragionevole giustificazione tra reati commessi dal superiore e dall'inferiore;

3) razionalizzazione delle ipotesi criminose militari, e soggette a quella giurisdizione, in relazione alla connessione del reato comune con quello militare e alla specifica idoneità dei giudici militari a conoscere di alcune fattispecie.

In base a questi tre criteri si può, quindi, passare alla disamina delle singole disposizioni.

Con l'articolo 1 si è ritenuto di poter estendere l'istituto dell'affidamento in prova anche agli obiettori di coscienza che rifiutano il servizio civile sostituivo o quello militare non armato affidandoli in prova al servizio sociale così come previsto per i condannati comuni. Si pensa in questo modo di risolvere, soprattutto, l'annoso problema dei Testimoni di Geova per i quali sembra misura inutile, eccessiva e socialmente inefficace la pena della detenzione.

L'istituto della rimozione (articolo 2) viene applicato in egual modo per i militari di qualsiasi grado.

Si è pensato di attenuare la rigidità dell'articolo 39 (articolo 3) sulla ignoranza dei doveri militari, prevedendo solo ipotesi in cui la mancata conoscenza derivi da un comportamento colposo.

L'articolo 40 (ordine costituente manifestamente reato) viene sostituito (articolo 4) da una norma dettata in conformità a quanto stabilito dalla legge sui principi della disciplina militare.

L'orientamento, come si è già accennato, è stato quello di avvicinare, quanto più possibile, la disciplina penale comune a quella penale militare. In questo senso va interpretata l'abrogazione (articolo 5) delle norme speciali sulle cause di giustificazione che quindi avranno vigore nel testo previsto dal codice penale ordinario. Di conseguenza, viene anche reintrodotto l'istituto dell'esercizio del diritto per i militari nel codice penale militare.

Viene abrogata la detenzione ordinata in via disciplinare.

L'articolo 61 è modificato (articolo 6) in quanto è opinione che l'ordinamento penitenziario militare vada approvato per legge e con regolamento di esecuzione.

Così come previsto dal libro bianco della difesa, all'articolo 69-bis viene introdotto l'istituto del perdono giudiziale anche per i militari di maggiore età (articolo 7). Alcuni reati militari si verificano per circostanze tipiche della vita militare e molto spesso sono commessi da elementi che difficilmente delinqueranno più nella loro vita. Per alcune ipotesi delittuose non molto gravi si è prevista la possibilità di estensione dell'istituto.

Per i delitti di offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica, di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate dello Stato; di vilipendio alla nazione italiana commesso nel territorio dello Stato; di vilipendio alla bandiera nazionale o ad altro emblema dello Stato commesso in territorio italiano; di rivelazione di segreti militari a scopo di spionag-

gio; di esecuzione indebita di disegni, introduzione clandestina in luoghi di interesse militare e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio; di rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio, è stata comminata (articolo 8) la stessa pena prevista per gli analoghi reati del codice penale comune, aumentata sino ad un terzo.

Il reato di allontanamento illecito, nelle due ipotesi propria ed impropria, viene depenalizzato e considerato come semplice infrazione disciplinare (articolo 9).

Per il reato di diserzione (articolo 10), allo scopo di indurre i militari a non prolungare l'assenza arbitraria, se questa non supera il mese e vi è la spontanea costituzione, viene prevista la sospensione del procedimento, sino al termine del servizio militare per i giovani in servizio di leva e per eguale periodo per i militari di carriera. Dopodiché, se non si è riportata altra condanna per reato militare, il delitto è dichiarato estinto.

Analoga causa di non punibilità speciale è prevista per il reato di mancanza alla chiamata alle armi per ferma di leva (articolo 11). Per questo delitto l'esistenza di cause di dispensa o di esonero all'atto della chiamata alle armi, accertata dal giudice, importa un'ulteriore causa di giustificazione.

La disobbedienza si distingue in relazione alla disciplina o al servizio. Quest'ultima ipotesi è ritenuta più grave (articolo 12).

I delitti di opinione che puniscono comportamenti conformi alla Costituzione ed ora alla legge sui principi della disciplina militare previsti dagli articoli 175, comma primo, n. 2, 180, 183, 184, 185 sono abrogati (articoli 13, 14 e 16). È modificato il reato di attività sediziosa che si verifica solo con attività diretta a sconvolgere il normale svolgimento del servizio e della disciplina (articolo 15).

Per i delitti di insubordinazione (articoli 17 e 24), con violenza, minaccia o ingiuria vengono parificate le pene senza aver riguardo al grado del superiore offeso. L'insubordinazione con minaccia

viene punita più gravemente di quella con ingiuria.

Viene aumentata la diminuzione di pena prevista dall'articolo 192, dalla metà ai due terzi (articoli 23 e 26).

L'articolo 193 che estende la configurabilità dei delitti di insubordinazione anche quando il fatto è commesso a causa di funzioni politiche, amministrative o giudiziarie esercitate dal superiore viene abrogato (articolo 22). Si ritiene che detti comportamenti non realizzino reati che sia indispensabile punire con la legge penale militare.

Per l'abuso di autorità con violenza o minaccia o ingiuria le pene sono egualizzate (articolo 24) per stabilire una giusta proporzione con quelle previste per i vari casi di insubordinazione e per garantire meglio l'inferiore da eventuali prevaricazioni.

Le pene del peculato militare e di quello mediante profitto dell'errore altrui sono equiparate a quelle previste per le stesse fattispecie delittuose dal codice penale comune (articoli 27 e 28).

Vengono ritenuti reati militari tutti quelli previsti dal Capo III del titolo VII del libro II del codice penale sulla falsità in atti. Si assicura così al giudice militare la competenza per i delitti di peculato e di malversazione militare che spesso vengono commessi mediante falsificazioni di atti (articolo 29).

Viene attribuita all'autorità giudiziaria militare la competenza a conoscere del delitto di falsa testimonianza commesso da un militare (articolo 30). Così l'omicidio del pari grado per motivi connessi al servizio o alla disciplina (articolo 31); l'omicidio colposo o preterintenzionale e le lesioni colpose, compiuti con violazione dei doveri militari, reati del resto molto spesso collegati con violente consegne. Si facilita così la cognizione degli stessi da parte di un unico giudice.

Ed ancora sono ritenuti reati militari, ove commessi da militari, l'omesso rapporto di reato militare; la simulazione di reato militare; la calunnia; l'auto-calunnia; il favoreggiamento personale e reale.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

Coloro che, in tempo di pace, per motivi di obiezione di coscienza, rifiutano il servizio militare, il servizio militare non armato ed il servizio civile sostitutivo, allorché viene inflitta la pena detentiva per i reati di cui all'articolo 8, comma primo e secondo della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, possono essere affidati in prova al servizio sociale per un tempo pari alla pena inflitta, secondo la procedura prevista dall'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'articolo 4 della legge 12 gennaio 1977, n. 1.

L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena ed ogni altro effetto penale ed il condannato è dispensato dalla ferma di leva.

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 29 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« La condanna alla reclusione militare, salvo che la legge disponga altrimenti, importa la rimozione, per i militari di qualsiasi grado quando è inflitta per durata superiore a tre anni ».

ART. 3.

L'articolo 39 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

(Ignoranza dei doveri militari).

« Il militare non può invocare a propria scusa l'ignoranza, per colpa, dei doveri inerenti al suo stato militare ».

ART. 4.

L'articolo 40 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

(Adempimento di un dovere).

« Il militare al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato ha il dovere di informare al più presto i superiori dell'accaduto.

Nel caso preveduto dal comma precedente il militare che non ha informato i superiori risponde di omessa denuncia di reato.

Se dalla omissione è derivato un grave danno la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà ».

ART. 5.

Gli articoli 41, 42, 46, 60, 64 del codice penale militare di pace sono abrogati.

ART. 6.

L'articolo 61 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

(Vigilanza sulla esecuzione della pena militare detentiva. Ordinamento degli stabilimenti militari di pena).

« L'esecuzione delle pene militari e delle misure alternative è vigilata dal giudice.

Sulla base dei principi stabiliti dalla legge, il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, stabilisce l'ordinamento degli stabilimenti militari di pena e provvede ai modi di esecuzione della pena militare, delle misure alternative ed alla vigilanza relativa ».

ART. 7.

Dopo l'articolo 69 del codice penale militare di pace è inserito il seguente:

« Art. 69-bis. — Se, per il reato militare la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133 del codice penale, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal n. 1 dello articolo 164 del codice penale.

Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta salvo che si tratti di reati che si legano col vincolo della continuazione a quello o a quelli per i quali è stato concesso il beneficio o di reato commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono, e di pena che, cumulata con quella precedente, non superi i limiti di applicabilità del beneficio ».

ART. 8.

Nelle sanzioni per i reati militari previsti dagli articoli 79, 81, 82, primo comma, 83, primo comma, 90 del codice penale militare di pace e in quelle rispettivamente previste dagli articoli 278, 290, 291, 292, 293, 261 del codice penale, aumentate fino ad un terzo, è sostituita alla reclusione ordinaria la reclusione militare.

ART. 9.

L'articolo 147 del codice penale militare di pace è abrogato.

ART. 10.

All'articolo 148 del codice penale militare di pace sono aggiunti i seguenti commi:

« Qualora l'assenza arbitraria non si protragga per oltre un mese ed il militare si costituisca spontaneamente, la competente autorità giudiziaria sospende il procedimento fino al termine del servizio militare.

Se il militare adempie ai suoi obblighi di leva, senza riportare alcuna condanna per reato militare, il reato è dichiarato estinto. Se trattasi di militare di carriera occorre che presti il servizio senza riportare alcuna condanna per reato militare per un periodo equivalente a quello stabilito dalla legge per il servizio di leva nell'arma di appartenenza o, in mancanza, nell'esercito ».

ART. 11.

Il primo comma dell'articolo 151 del codice penale militare di pace è sostituito dai seguenti:

« Il militare, che, chiamato alle armi per adempiere il servizio di ferma, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

Qualora l'assenza arbitraria non si protragga per oltre un mese ed il militare si costituisca spontaneamente, la competente autorità giudiziaria sospende il procedimento fino al termine della prestazione del servizio militare. Se il militare adempie ai suoi obblighi di leva senza riportare alcuna condanna per reato militare il reato è dichiarato estinto.

Qualora il militare giudicato per il reato di cui al primo comma, era all'atto della chiamata nelle condizioni previste dalla legge per fruire dell'esonero o della dispensa dal servizio militare per qualsivoglia motivo viene dichiarato non punibile. Il giudice accerta la sussistenza delle ragioni di esonero o di dispensa all'atto della chiamata ».

ART. 12.

L'articolo 173 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

(Nozione del reato e circostanza aggravante).

« Il militare che rifiuta, omette o ritarda di obbedire ad un ordine attinente al servizio, intimatogli da un superiore, è punito con la reclusione fino ad un anno.

Il militare che rifiuta, omette o ritarda di obbedire ad un ordine attinente alla disciplina, intimatogli da un superiore, è punito con la reclusione militare sino a sei mesi.

Se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi in servizio, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, la reclusione militare è da sei mesi ad un anno; può estendersi sino a cinque anni se il fatto è commesso in occasione d'incendio o di epidemia o in altra circostanza di grave pericolo ».

ART. 13.

Nel primo comma dell'articolo 175 del codice penale militare di pace è abrogato il n. 2.

ART. 14.

L'articolo 180 del codice penale militare di pace è abrogato.

ART. 15.

L'articolo 182 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

(Attività sediziosa).

« Il militare che svolge un'attività sediziosa diretta a turbare il normale svol-

gimento del servizio o della disciplina nell'ambito del reparto è punito con la reclusione militare fino a due anni ».

ART. 16.

Gli articoli 183, 184 e 185 del codice penale militare di pace sono abrogati.

ART. 17.

L'articolo 186 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

(Insubordinazione con violenza).

« Il militare che usa violenza contro un superiore, è punito con la pena della reclusione militare non inferiore a ventiquattro anni se la violenza consiste nell'omicidio.

La pena va da dieci a ventiquattro anni se trattasi di omicidio preterintenzionale.

Se la violenza contro un superiore consiste nel tentativo di omicidio o in una lesione personale gravissima si applica la pena della reclusione militare da otto a quindici anni.

Se la violenza contro un superiore consiste in una lesione personale grave si applica la pena della reclusione militare da quattro a nove anni.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti il militare che usa violenza contro un superiore è punito con la reclusione militare da tre a otto anni.

Alla condanna per le ipotesi previste dai primi quattro commi consegue la degradazione ».

ART. 18.

L'articolo 188 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

(Circostanza attenuante: cause estranee al servizio e alla disciplina militare).

« Quando alcuno dei fatti enunciati nell'articolo 186 è commesso per cause estranee al servizio ed alla disciplina militare la pena è della reclusione ordinaria ed è diminuita da un terzo alla metà ».

ART. 19.

L'articolo 189 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

*(Insubordinazione con minaccia
o ingiuria).*

« Il militare che minaccia un superiore, in sua presenza, è punito con la reclusione militare da due a sei anni.

Il militare che offende l'onore, il prestigio e la reputazione di un superiore, in sua presenza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La stesse pene si applicano al militare, che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni o con qualsiasi altro mezzo, diretti al superiore ».

ART. 20.

L'articolo 191 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

*(Minaccia o ingiuria
in assenza del superiore).*

« Nei casi previsti dai due articoli precedenti, se il fatto è commesso in assenza del superiore offeso, ma alla presenza di più militari, pubblicamente, il colpevole è punito con la reclusione militare fino ad un anno ».

ART. 21.

L'articolo 192 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

*(Circostanza attenuante: cause estranee
al servizio e alla disciplina militare).*

« Nei casi previsti dai tre articoli precedenti, se il fatto è commesso per cause estranee al servizio ed alla disciplina militare la pena è della reclusione ordinaria ed è diminuita da un terzo alla metà ».

ART. 22.

L'articolo 193 del codice penale militare di pace è abrogato.

ART. 23.

L'articolo 194 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

(Provocazione del superiore).

« Se qualcuno dei reati previsti dagli articoli precedenti è commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore e subito dopo di esso, o subito dopo che l'inferiore ne ha avuto notizia, le pene sono diminuite dalla metà ai due terzi ».

ART. 24.

L'articolo 195 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

(Violenza contro un inferiore).

« Il militare che usa violenza contro un inferiore, è punito con la pena della reclusione militare non inferiore a ventiquattro anni, se la violenza consiste nell'omicidio.

La pena va da dieci a ventiquattro anni se trattasi di omicidio preterintenzionale.

Se la violenza contro l'inferiore consiste nel tentativo di omicidio o in una lesione personale gravissima si applica la pena della reclusione militare da otto a quindici anni.

Se la violenza contro l'inferiore consiste in una lesione personale grave si applica la pena della reclusione militare da quattro a nove anni.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti il militare che usa violenza contro l'inferiore è punito con la reclusione militare da tre a otto anni.

Alla condanna consegue la pena accessoria della rimozione ».

ART. 25.

L'articolo 196 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

(Minaccia o ingiuria a un inferiore).

« Il militare che minaccia un inferiore, in sua presenza, è punito con la reclusione militare da uno a quattro anni.

Il militare che offende l'onore, il prestigio e la reputazione di un inferiore, in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Le stesse pene si applicano al militare che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni o con qualsiasi altro mezzo, diretti all'inferiore ».

ART. 26.

L'articolo 198 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

(Provocazione).

« Se qualcuno dei reati previsti dagli articoli precedenti è commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto dell'inferiore, o subito dopo di esso, o subito dopo che il superiore ne ha avuto notizia, le pene sono diminuite dalla metà ai due terzi ».

ART. 27.

La pena prevista dall'articolo 215 del codice penale militare di pace è quella della reclusione militare da tre a dieci anni.

ART. 28.

La pena prevista dall'articolo 218 del codice penale militare di pace è quella della reclusione militare da sei mesi a tre anni.

ART. 29.

I delitti previsti dal capo III del titolo VII del libro II del codice penale, commessi dal militare al fine di realizzare i reati previsti dalla legge penale militare, sono puniti con la reclusione militare per una durata eguale a quella della reclusione ordinaria.

ART. 30.

Dopo l'articolo 220 del codice penale militare di pace è aggiunto il seguente:

« ART. 220-bis.

Il militare che, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria militare, afferma il falso o nega il vero ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni ».

ART. 31.

Dopo l'articolo 221 del codice penale militare di pace sono aggiunti i seguenti:

«ART. 221-bis.

Il militare che per motivi connessi al servizio o alla disciplina cagiona la morte di un pari grado è punito con la reclusione militare non inferiore ad anni ventuno.

Ove ricorrano, si applicano le circostanze aggravanti previste dagli articoli 576 e 577 del codice penale ».

« ART. 221-ter.

Il militare che per motivi connessi al servizio o alla disciplina con atti diretti a commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 222 e 223, cagiona la morte di un militare pari grado, è punito con la reclusione militare da dieci a diciotto anni ».

« ART. 221-*quater*.

Il militare che, con violazione dei doveri connessi al suo stato, cagiona la morte di un altro militare è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione della consegna, la pena è della reclusione militare da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più militari, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata sino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici di reclusione militare ».

ART. 32.

Dopo l'articolo 224 del codice penale militare di pace è aggiunto il seguente:

« ART. 224-*bis*.

Il militare che con violazione dei doveri connessi al suo stato cagiona ad un altro militare per colpa una lesione personale è punito con la reclusione militare sino a tre mesi.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione militare da uno a sei mesi; se è gravissima, della reclusione militare da tre mesi a due anni.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione della consegna, la pena per le lesioni gravi è della reclusione militare da due a sei mesi; per le lesioni gravissime è della reclusione militare da sei mesi a due anni.

Nel caso di lesioni di più militari si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione militare non può superare gli anni cinque.

Nel caso previsto dal primo comma di questo articolo il colpevole è punito a richiesta del comandante di corpo ».

ART. 33.

Dopo l'articolo 229 del codice penale militare di pace sono aggiunti i seguenti:

« ART. 229-bis.

(Omesso rapporto di reato militare da parte di persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare).

« Il militare che, esercitando le funzioni di polizia giudiziaria militare, omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria militare un reato militare del quale ha avuto comunque notizia e di fare rapporto, è punito con la reclusione militare fino ad un anno.

Nel caso previsto dal comma precedente, se l'omesso rapporto o denuncia riguarda un delitto contro la personalità dello Stato, la pena è della reclusione militare da uno a cinque anni ».

« ART. 229-ter.

(Simulazione di reato militare).

Il militare che con denuncia o richiesta, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria militare o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato militare, ovvero simula le tracce di un reato militare, in modo che si possa iniziare un procedimento penale militare per accertarlo, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni ».

« ART. 229-quater.

(Calunnia militare).

Il militare che con denuncia o richiesta, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria militare o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato militare un militare che egli sa innocente ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato militare, è punito con la reclusione militare da due a sei anni.

La pena è aumentata se si incolpa un militare di un reato militare per il quale

la legge stabilisce la pena della reclusione militare superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.

La reclusione militare è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione militare superiore a cinque anni; è da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo ».

« ART. 229-quinquies.

(Auto-calunnia militare).

Il militare che mediante dichiarazione ad alcuna delle autorità indicate nell'articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all'autorità giudiziaria militare o ordinaria, incolpa se stesso di un reato militare che egli sa non avvenuto, o di un reato militare commesso da altri, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni ».

« ART. 229-sexies.

(Favoreggiamento personale militare).

Il militare che dopo che fu commesso un reato militare per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione militare, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta un militare ad eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione militare fino a quattro anni.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando il militare aiutato non è imputabile o risulta che non ha commesso il reato militare ».

« ART. 229-septies.

(Favoreggiamento reale militare).

Il militare che fuori dei casi di concorso nel reato e del caso previsto dall'articolo 237, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato militare, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo precedente ».